

ATTO N. DD 3199

DEL 28/06/2022

Rep. di struttura DD-UA3 N. 691

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 47 C 01 della "Valle Soana" dalla PK 0+840 alla PK 4+919. Sospensione della circolazione mediante l'istituzione di area a cantiere per lavori. (Città Metropolitana di Torino – SO.GE.CO Srl -Lavori di Bitumatura)

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo la strada provinciale 47 C 01 della "Valle Soana";
- la Ditta SO.GE.CO Srl Località Bandone , 1 - 10082 CUORGNE' è l'impresa esecutrice dei lavori;
- gli interventi prevedono l'occupazione dell'intera sede stradale con sospensione della circolazione a tutti gli utenti mentre i lavori preliminari necessitano dell'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione della circolazione mediante l'individuazione dell'area a cantiere, lungo la S.P. n. . 47 C 01 della "Valle Soana" dalla PK 0+840 alla PK 4+919, dal giorno 29/06/2022 al 01/07/2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati .

Visto gli artt. 20-21 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di occupazione della sede viabile ed opere, depositi e cantieri stradali;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Flavio GIAI MINIET;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

- **La sospensione della circolazione** a tutti gli utenti, esclusi mezzi di soccorso forze dell'ordine e residenti ubicati nei tratti non interessati dai lavori, secondo gli schemi di cantiere previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste con l'apposizione della specifica segnaletica .

Data di intervento prevista ma suscettibile di variazioni

S.P. n. 47 C 01 della "Valle Soana", in Comune di Ronco C.se , dalla PK 0+840 alla PK 4+919 dal giorno 29/06/2022 al 01/07/2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Nel caso le lavorazioni lo rendessero possibile l'impresa esecutrice potrà prevedere il passaggio ad intermittenza.

Si dispone che la Ditta SO.GE.CO Srl Località Bandone , 1 - 10082 CUORGNE' in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori.

- L'impresa subappaltatrice: Ditta SO.GE.CO Srl Località Bandone , 1 - 10082 CUORGNE-;
- Il Direttore Tecnico di Cantiere: Geom. Luca TERRANDO (tel. 335.72.35.551);
- Il Direttore dei Lavori : Ing. Graziano MAGNINO (graziano.magnino@cittametropolitana.torino.it);
- Il Direttore Operativo : Geom. Flavio GIAI MINIET (flavio.giai_miniet@cittametropolitana.torino.it);
- Il Responsabile della Sicurezza: Geom. Marco SEVERICO (marco.severico@cittametropolitana.torino.it)

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito della strada potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne la Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 28/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

